



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
- email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it -
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza della collaboratrice scolastica Olivadoti M.Rosa, LVDMRS63D58A255M in servizio nel plesso Infanzia di Amaroni di questa istituzione scolastica, assente dalla data del 19/11/2024 al 22/11 per motivi di salute;

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

Vista la **nota** n. 2116 del 30 settembre 2015, con la quale il **Miur ha indicato che il suddetto divieto di nomina**, per i primi sette giorni di assenza, **può essere derogato nei casi in cui il dirigente scolastico**, dopo aver posto in essere tutte le possibili misure, non limitate al solo plesso in cui il collaboratore assente presta servizio, **sia certo che l'assenza del medesimo determini:**

- **urgenze** che non possono trovare alcuna altra risposta atta a garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l'indispensabile assistenza agli studenti con disabilità;
- **necessità** obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio.

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

Considerato che la mancata sostituzione della collaboratrice scolastica assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni delle classi di scuola dell'Infanzia al piano terra della sede plesso di Amaroni;

Verificata l'impossibilità di ricorrere per la carenza di organico ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente garantito;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve per i giorni di assenza per malattia dal 19/11/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. Alessandro Carè

.....
.....